

facile, oggi, per ragioni diverse, aumentare notevolmente la coltura delle foraggere, deve ritenersi assai soddisfacente il risultato che, coi provvedimenti innanzi indicati, si vuol conseguire, quello, cioè, di far fronte alle eccezionali esigenze del consumo senza diminuire la efficienza del patrimonio zootecnico nazionale.

« Il divieto di macellazione degli agnelli costringerebbe, invece, gli agricoltori ad aumentare, sia pure temporaneamente, il numero degli ovini allevati. Ma molto probabilmente si otterrebbe il risultato contrario, perchè l'agricoltore potrebbe vedersi costretto ad alienare i capi adulti per conservare i giovani, nel caso, assai probabile, in cui la produzione foraggera non gli consentisse di mantenere gli uni e gli altri.

« Il sottosegretario di Stato
« CANEPA ».

Vinaj ed altri. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se intenda oltre consentire che i pochi giudici richiamati alle armi e dichiarati permanentemente inabili alle fatiche di guerra, sieno trattieneuti a fare da ordinanza e da scrivani negli uffici burocratici dell'esercito, mentre i tribunali e le preture difettano di personale con immenso danno dell'amministrazione della giustizia ».

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni concedono la dispensa dalle chiamate alle armi non solo ai giudici ma anche a tutti i funzionari e ufficiali dell'ordine giudiziario che siano ritenuti necessari al funzionamento delle magistrature e degli uffici, sempre quando abbiano obblighi di servizio nella milizia territoriale. Di guisa che può fondatamente ritenersi che tutti i giudici veramente indispensabili, se appartenenti alla milizia territoriale, abbiano conseguito la detta dispensa dalla chiamata alle armi.

« Quanto al rinvio in congedo di quei magistrati che abbiano più gravi obblighi di servizio militare, esso non potrebbe consentirsi con disposizione d'ordine generale, anche se si trattasse di militari dichiarati inabili alle fatiche di guerra per cause che si presumono permanenti.

« Dopo la promulgazione del decreto luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 307, l'Amministrazione militare deve, infatti, provvedere al funzionamento di numerosissimi servizi territoriali con i soli militari inabili alle fatiche della guerra. Ed è perciò evidente che essa non potrebbe consentire a

priori, all'esonero dal servizio di tali militari.

« L'Amministrazione militare peraltro non si è mai rifiutata, nè si rifiuterà, di prendere in esame, con benevolo intendimento di conciliare le opposte esigenze, i casi particolari che le venissero esposti dal competente Ministero di grazia e giustizia.

« Il ministro
« MORRONE ».

Visocchi. — *Al Governo.* — « Per sapere se non creda giunto il momento di restringere i consumi superflui, limitando anche la produzione dei dolci, assicurando così una maggiore disponibilità di zucchero per i bisogni dell'economia nazionale ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento invocato dall'onorevole interrogante è stato preso. Con il decreto luogotenenziale, infatti, 7 gennaio 1917, n. 14, si è prescritto l'assoluto divieto dei dolciumi nei giorni di sabato, domenica e lunedì.

« Il sottosegretario di Stato
« CANEPA ».

Visocchi. — *Al Governo.* — « Per sapere se a salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale, già gravemente colpito dalle precedenti requisizioni, non creda giunto il momento di attuare il provvedimento, già troppe volte annunziato, di vietare il consumo della carne, almeno due giorni della settimana ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento invocato dall'onorevole interrogante è stato già adottato.

« Con decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1685, infatti, è stata vietata la vendita al pubblico delle carni macellate fresche, nei giorni di giovedì e venerdì, a decorrere dal 1° gennaio 1917.

« Il sottosegretario di Stato
« CANEPA ».

Zegretti. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se in vista delle difficoltà e dei pericoli che risente il traffico ordinario nelle strade provinciali occupate da ferrovie economiche intenda proporre modificazioni al disposto dell'articolo 3 del testo unico approvato con Reale decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nel senso di garantire il fine precipuo per cui le strade provinciali vengono costruite, elevandosi a più congrua misura la zona